



ATTILIO GORASSINI

*Professore ordinario di diritto civile – Università Mediterranea di Reggio Calabria*

## **IL CIBO COME BENE COMUNE. PERIPLO DI UNA RECENTE LEGGE CON TENTATIVO D'APPRODO**

**SOMMARIO:** 1. *Il nuovo orizzonte dello scarto alimentare dopo la legge 166/2016.* – 2. *Le finalità della legge e la natura del <cibo> come bene/cosa ad essenza duale. La donazione del cibo come <non donazione>.* – 3. *Il potere-dovere dei donanti e il dovere-potere dei donatari. Terzo settore e bene comune.* – 4. *Per una conclusione provvisoria. Verso il benessere come bene-essere comune. Oltre il <rifiuto> del <bene/cosa> come <oltre> del rifiuto del Soggetto.*

1. – Con l'entrata in vigore il 14 settembre 2016 della L. 19 agosto 2016 n.166, l'ordinamento giuridico italiano ha subito una spinta verso una nuova conformazione topologica di alcune categorie invariante i cui esiti ultimi ancora non sembrano delineabili con certezza: con quasi-certezza si è innescata una nuova sistemica nella teoria giuridica dell'oggetto, con un nuovo orizzonte di rilevanza di una tipologia di bene/cosa dotata di un suo specifico statuto nel mondo giuridico.

Il titolo della legge (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) rende palese ed evidente la fenomenologia presa in considerazione.

La scansione in Capi rilevabile nella Legge, manifesta però meglio quale sia il nucleo specifico dell'intervento legislativo:

- Il Capo I si occupa in 2 articoli delle finalità e delle definizioni specifiche (con una prevalenza verso la considerazione dei prodotti alimentari);
- Il Capo II è composto da 10 articoli, tutti dedicati al tema dello spreco alimentare;
- Il Capo III è composto da 6 articoli – di cui uno (art. 18) relativo alle disposizioni finali, che però nel 1° comma serve ad integrare il contenuto delle definizioni di cui all'art. 2 del Capo I; gli artt. 13, 15, 17 relativi a modifiche ed integrazioni di leggi precedenti e di essi uno (art. 17) relativo alla possibile riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per la distribuzione dei beni alimentari oggetto di spreco; l'art.14 che si occupa dei capi e accessori di abbigliamento usati<sup>1</sup> e l'art. 16 (composto da 7 commi, l'articolo più lungo) che riguarda le modalità a fini

---

<sup>1</sup> Articolo particolarmente interessante perché in esso si compendia un meccanismo di definizione di <cose> nell'universo giuridico in dimensione alternativa in funzione dei <beni> che in realtà caratterizza l'intero provvedimento legislativo: i capi e gli accessori di abbigliamento usati sono beni/cose oggetto di donazione ovvero cose/rifiuti da gestire per il compostaggio.

## JUS CIVILE



fiscali della comunicazione o dello specifico esonero da essa relativamente alla cessione gratuita di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti<sup>2</sup> ai fini di solidarietà sociale.

Dunque, l'intervento legislativo si occupa fundamentalmente di gestione virtuosa delle c.d. eccedenze alimentari, per evitare lo <sprego> come modalità di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari (rifiuti organici): sembra indirizzato al perseguimento di un *ottimo paretiano* tra costo per lo smaltimento delle eccedenze, incentivi al <benessere> delle fasce più deboli della popolazione e la c.d. sostenibilità ambientale.

La dimensione peculiare del bene/cosa alimentare come oggetto principale della normazione, si evidenzia anche dall'iter parlamentare del progetto di legge. Nella discussione parlamentare si è in modo esplicito fatto riferimento alla mancanza a livello europeo di una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello spreco di tale tipologia di bene: esistono solo i Regolamenti CE (170/2000, 852/2004, 853/2004) sulla sicurezza dei prodotti alimentari ceduti <a qualsiasi titolo>, nonostante la presenza di una Risoluzione del 19.1.2012 (Strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE) in cui si richiedeva una azione collettiva dei Paesi dell'unione per dimezzare entro il 2025 lo spreco alimentare prevenendo la produzione di rifiuti.

La legge sembra però che si occupi, sia pure trasversalmente, di una materia più generale, i c.d. beni comuni di cui allo schema di legge delega della Commissione Rodotà, di qualche anno fa, rimasta senza sbocco nonostante l'interesse suscitato<sup>3</sup>; ma il concetto di bene comune, pur non esistendo ad oggi una espressa regolamentazione in tema, è ormai entrato a far parte della cultura *comune* e appare anche tratteggiato con uno statuto autonomo dalla giurisprudenza<sup>4</sup>.

La legge 166/2016 sembra farlo in una prospettiva nuova; in essa si presenta con un principio di indeterminazione che sembra riprodurre nel mondo giuridico il paradosso del gatto di Schrödinger, con una sovrapposizione assiologica: il cibo, in un determinato momento temporale, può essere contemporaneamente un bene comune o un rifiuto a seconda di un comportamento giuridicamente rilevante tendenzialmente libero (anche se incentivato verso una direzione) del Soggetto cui l'ordinamento riconosce la titolarità sul bene<sup>5</sup>.

La possibilità di leggere in questa direzione la legge, merita di essere approfondita, e lo meriterebbe in molte direzioni: anche se con una analisi non esaustiva, in questa sede, stante l'occasione, sembra coerente vederne la compatibilità anche con la dottrina sociale della Chiesa

---

<sup>2</sup> Da individuare con successivo decreto del Ministero della Economia e Finanza.

<sup>3</sup> Commissione parlamentare presieduta da Rodotà del giugno 2007 sui cui esiti [www.giustizia.it/backoffice/alle\\_gati/3954-4766.pdf](http://www.giustizia.it/backoffice/alle_gati/3954-4766.pdf)

<sup>4</sup> Cass. S.U. 14.2.2011 n. 3665 su una valle da pesca della lacuna di Venezia in *Giust. Civ.* 2011, 3, 595 ss. su cui v. E. PELLECCIA, *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, in *Foro it.* 2012, I, 573. Ma v. anche Corte Cost. n.199/2012 sui servizi idrici locali sia pure in logica diversa, su cui F. MARNELLI, *op. cit.*, 162 s. e ancor più recente Corte Cost. n. 228 del 2016, in *Consulta OnLine*.

<sup>5</sup> V. per spunti in questa direzione R. LOMBARDI, *Il bene "rifiuto" tra concezione "relazionale" e responsabilità civile*, in *Rass. Dir.civ.* 2015, 841 ss.

# JUS CIVILE



sul bene comune<sup>6</sup>, come conferma del carattere irreversibile del superamento della diversa matrice –laica o religiosa– della solidarietà<sup>7</sup>.

2. – Il cibo (e in genere il prodotto alimentare) costituisce ciò che può essere assunto nel diritto immediatamente come cosa/bene fonte di utilità. Non si può ripercorrere l'analisi giuridico-positiva della storia dei concetti di cosa e bene<sup>8</sup>, ma il prodotto alimentare è uno dei beni per antonomasia del Soggetto, essendo necessario per la sua sopravvivenza<sup>9</sup>.

In relazione alla sua peculiare funzione è un bene che nasce e rimane tale sino a quando può essere collocato tra le cose c.d. prodotti alimentari, ma per sua natura intrinseca questa caratteristica non permane sempre nel tempo: è invece destinata a modificarsi perdendo la stessa qualifica di bene e spostandosi verso altra categoria di cose, le cose nocive (i c.d. mali anziché beni giuridici, se esistessero come categoria<sup>10</sup>), cose che debbono essere <smaltite>.

Un tempo tutto questo era più semplice anche da percepire e gestire, per il tipo di esistenza semplice della società rurale, in cui lo <scarto> del prodotto alimentare, essendo questa per quantità e qualità funzionale alla sopravvivenza più o meno qualificata del gruppo e alla sua numerosità. Con la postmodernità le asimmetrie produttive/allocative e gli effetti baumaniani della liquidità, hanno reso tutto più complesso e indefinito<sup>11</sup>. Una quantità indefinita con certezza ma abbastanza considerevole di cibo prodotto viene perduto senza riciclo divenendo rifiuto da gestire per non inquinare e comunque causa di possibili effetti negativi<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Con la speranza che proprio per la peculiarità della prospettiva possa essere apprezzato dal PROF. MARIO TEDESCHI che con questo scritto si intende onorare.

<sup>7</sup> Su cui v. le bellissime pagine di F.D. BUSNELLI, *Il principio di solidarietà e <l'attesa della povera gente> oggi*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.* 2013, 413 ss.

<sup>8</sup> Non può che richiamarsi S. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.* V, Milano 1959, 172 ss.; ID, *Cosa (teoria generale)*, in *Enc.dir.* XI, Milano 1962, 20 ss. ma ID, *Beni e cose in senso giuridico*, in *Scritti giuridici*, IV, Giuffrè, Milano 2011; D. MESSINETTI, *Oggetto dei diritti*, in *Enc. dir.* XXIX, Milano 1979, 811 ss.; A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt.dir.civ.comm.* Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Giuffrè, Milano 2012; R. TOMMASINI, *I servizi come beni*, in *Rass.dir.civ.* 2012, 150 ss. e tra i recenti C. SGANGA, *Dei beni in generale*, in *Comm.cod.civ.* Schlesinger-Busnelli, Giuffrè, Milano 2015. Ma v. anche, in sintesi, F. PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Riv.crit. dir. Priv.* 2012, 460 ss. con la proposta di ritenere l'art. 810 c.c. espressione di un principio di ordine pubblico <ordinante>, che potrebbe essere particolarmente interessante per la dimensione di discorso perseguita in questa sede.

<sup>9</sup> Cibo inteso come tutto ciò che si mangia, nutrimento inteso come alimento necessario alla vita (cfr. *Dizionario enciclopedico italiano Treccani*, Roma 1970). Con rilevanza più del possesso che della formale titolarità: v. oltre in nota.

<sup>10</sup> Ma al loro posto emerge nel Diritto la categoria del danno che ha una topologia più ampia nel mondo giuridico essendo prevalente la prospettiva non oggettiva della realtà in sé ma quella percepita tale dal soggetto. Per spunti interessanti cfr. E. FAZIO, *L'oggettività giuridica nel diritto interno ed europeo*, Giuffrè, Milano 2016, 226 ss.

<sup>11</sup> Cfr. da ultimo Z. BHAUMAN, *Per tutti i gusti, La cultura nell'età dei consumi*, Laterza, Bari-Milano 2016.

<sup>12</sup> Basta andare in internet per avere numeri allarmanti del fenomeno. V. ad es. in <http://www.fao.org/>

La metà del cibo che viene prodotto nel mondo, circa due miliardi di tonnellate, finisce nella spazzatura: questo dato emerge da un rapporto del gennaio 2013 dell'*Institution of Mechanical Engineers*, associazione degli ingegneri

# JUS CIVILE



Nonostante tutte le innovazioni tecnologiche e le scoperte scientifiche, i c.d. prodotti alimentari sono tali solo se hanno e mantengono determinati requisiti (che in epoca post-moderna nei paesi industrializzati si identificano con i requisiti di igiene e sicurezza per la salute); per cui, il cibo pur essendo oggetto di appropriazione per antonomasia (la vera proprietà originaria oltre il possesso delle cose, perché per la sua funzione tale tipo di bene deve essere distrutto dal fruitore), non può essere *tout-court* oggetto di abbandono, a meno che non possa essere ancora bene per altri. Ed è evidente come, nel mondo attuale, l'interesse pubblico sia quello di mantenerlo nella dimensione di cosa/bene o comunque di evitare l'abbandono nocivo da parte del possessore.

In questa prospettiva può leggersi con una specifica linearità concettuale l'art. 1 della legge in esame, con le sue dichiarate finalità manifestate in modo espresso, secondo una tecnica propria della normazione europea.

La finalità è la riduzione degli *<sprechi>* (cioè la perdita di rilevanza di qualità di cosa/bene con il transitare della oggettualità verso le cose/danno) di prodotti alimentari, farmaceutici (il nuovo prototipo di cibo necessario per la salute) e altri prodotti, tra cui gli indumenti (seconda cosa/bene necessaria dopo gli alimenti in dimensione antropologica) e altri prodotti da individuare in futuro.

Nella legge si individua anche la modalità di comportamento capace di raggiungere lo scopo e lo si fa attraverso il meccanismo sociale degli incentivi reputati idonei ad indirizzare la realizzazione di *<obiettivi prioritari>*, che però non sono posti nella dimensione della doverosità, ma della mera ottatività, sottolineata dall'uso di termini come *<favorire>* e *<contribuire>*: si badi,

- *<favorire il recupero e la donazione>* (lett. a-b) dell'art.1– *<ai fini di solidarietà sociale>*;
- *<contribuire alla limitazione degli impatti negativi>* (lett. c) o *<al raggiungimento degli obiettivi generali>* sulla riduzione della quantità dei rifiuti (lett. d), con una ulteriore contribuzione di natura *<culturale>* (ricerca, informazione, sensibilizzazione) orientata ad accreditare stili di vita *<con particolare riferimento alle giovani generazioni>*.

Lasciando da parte il *contribuire*, che con facile evidenza per sua stessa portata semantica non può essere idoneo ad identificare la specifica peculiarità della normazione osservata, sono il *recupero* e la *donazione* ai fini di *solidarietà sociale* il nucleo di normatività positivizzato in legge.

Proprio il centro di normatività assunta sembra abbia obbligato il legislatore a premettere alcune definizioni all'art. 2, in qualche modo necessitate, quali *<eccedenze alimentari>*, *<termine*

---

meccanici britannici. Secondo la Fao, i principali responsabili di questo spreco sono i paesi industrializzati, dove vengono buttate 222 milioni di tonnellate di cibo ogni anno

La Fao ha anche promosso un altro studio, intitolato *<Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources>* (l'impronta ecologica degli sprechi alimentari: l'impatto sulle risorse naturali), la prima sistematica indagine scientifica ad aver analizzato l'impatto delle perdite alimentari dal punto di vista ambientale, esaminando specificamente le conseguenze che esse hanno per il clima, per le risorse idriche, per l'utilizzo del territorio e per la biodiversità. Le cifre sono spaventose: ogni anno, il cibo che viene prodotto e non consumato, spreca un volume di acqua pari al flusso annuo di un fiume come il Volga; utilizza 1,4 miliardi di ettari di terreno – quasi il 30 per cento della superficie agricola mondiale – ed è responsabile della produzione di 3,3 miliardi di tonnellate di gas serra.

# JUS CIVILE



*minimo di conservazione*>, <*data di scadenza*>, tutte definizioni che debbono mediare rispetto a quanto desumibile da una normazione di livello europeo non sempre facile da coordinare<sup>13</sup>.

Ma sembra evidenziare, proprio nelle definizioni, anche delle apparenti marchiane ingenuità legislative, poco giustificabili sul piano dogmatico e operativo, oltre che sistematicamente pericolosamente dirompenti: nella lett. e) dell'art. 2 si legge <*donazione: cessione di beni a titolo gratuito*>, cui fa da *pendant* il primo comma dell'art. 18 (disposizioni finali), <*Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'art. 2 comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del libro secondo del codice civile*>.

Dunque, rispetto al cibo, prodotto alimentare, la donazione è una non-donazione secondo il sistema giuridico generale vigente. Ma allora perché il riferimento alla <donazione> e non alla mera <cessione gratuita>?

Senza la prospettiva della peculiarità antropologica del bene/cosa di cui si è cercato di evidenziarne la rilevanza, difficilmente potrebbe darsi una risposta. Seguendo invece quella dimensione di discorso, forse non poteva essere altrimenti: rispetto al cibo, la donazione torna alla dimensione pura del dono, in tutta la sua portata collegata con la solidarietà epigenetica ed empatica rispetto ai c.d. beni necessari<sup>14</sup>.

3. – La peculiarità di questo <riapparire> di una dimensione di genesi rimasta nascosta, si può confermare analizzando gli ambiti operazionali soggettivi coinvolti nei fatti rilevanti giuridicamente.

La dinamica relazionale è descritta nella sua essenzialità nel 1° e 2° comma dell'art. 3 della legge: <*Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. I soggetti donatari di cui al comma 1° devono destinare, in forma gratuita le eccedenze alimentari ricevute ....*><sup>15</sup>.

L'art. 2 lett. a) definisce i soggetti donanti come tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse agli alimenti: cioè tutti coloro che possono (persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private) donare (*rectius*, cedere gratuitamente) devono svolgere una attività, non possono essere singole persone che non svolgono attività relativa ai prodotti alimentari<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. Regolamento UE n.1169/2011; Regolamento CE n.178/2002; Direttiva 2000/13/CE con ad es. la assunta diversità tra <termine minimo di conservazione> e <data di scadenza>, specificati proprio nelle lett. f-g dell'art.2.

<sup>14</sup> Sul dono v. M. MAUSS, *Saggio sul dono*, Torino 2002; M. ARIA F. DEI (a cura di), *Culture del dono*, Roma 2008, ma anche, soprattutto per quanto sostenuto in questa sede, G. MIZZAU, *La terra degli antenati*, F. Angeli, Milano 2001, 166 ss.

<sup>15</sup> La sottolineatura e il corsivo sono utilizzati in questa sede per evidenziare immediatamente la effettualità della componente dell'indice di valore dell'effetto giuridico della norma: su cui v. A. FALZEA, *Ricerche di teoria generale e dogmatica giuridica, Teoria generale del diritto*, Giuffrè, Milano 1999, 5 ss.

<sup>16</sup> Conferma si trova nel disposto del 2° comma dell'art. 4 rispetto ai prodotti finiti della panificazione e derivati.

## JUS CIVILE



Possono essere donatari ai sensi dell'art. 2 lett. b) solo enti pubblici o enti privati costituiti, senza scopo di lucro, per fini civici e solidaristici. Questi donatari, essendo intrinseco al loro essere nel mondo del diritto, possono solo ritirare o non ritirare direttamente le donazioni (ma probabilmente non possono rifiutarle se ad essi sono consegnate dal donante, contravvenendo altrimenti al loro stesso fine che ne legittima l'esistenza), poi devono procedere e sono responsabili del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare<sup>17</sup>. Prima, invece, garantire igiene e sicurezza è dovere del donante (cfr. art. 5)<sup>18</sup>, anche perché ai sensi dell'art. 13, i donatari, *<sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi>*.

In compensazione, l'art. 11 prevede incentivi e risparmi per i donanti (anche oltre quelli già richiamati di cui all'art. 17)<sup>19</sup>, ma anche possibili finanziamenti per i donatari e comunque incentivi per chiunque proponga progetti innovativi.

La dinamica complessiva che viene ipotizzata è in funzione di maggiore caratterizzazione delle comunità intermedie, essendo altresì ampliata la platea dei soggetti autorizzati ad effettuare le distribuzioni gratuite e le figure soggettive con finalità solidaristiche e di sussidiarietà (cfr. ad es. art. 7).

Tutte queste realtà soggettive entrano, loro malgrado, nella dinamica generale della economicità del mercato o addirittura possono essere chiamate a svolgere attività imprenditoriale pura (come ad es. quella immaginata nel 3° comma dell'art. 3: *<le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute ....>* e probabilmente anche dai donatari), ponendosi in una dimensione giuridica ibrida, capace di tunnel di comunicazione con universi paralleli di giuridicità solitamente non molto comunicanti: mondi di solidarietà, di gestione ambientale, di efficienza ed economicità della P.A., di distribuzione e gestione di costi complessivi di produzione e distribuzione sul Mercato.

Tendenzialmente i beni/cose c.d. <comuni>, di cui è impossibile in questa sede un reale approfondimento<sup>20</sup>, circolano fuori del mercato attraverso i canali della condivisione e libera frui-

---

<sup>17</sup> Ma rispetto alle operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dal momento della cessione: v. comma 5°, ultimo inciso.

<sup>18</sup> Infatti, come risulta espressamente dall'esame effettuato in sede parlamentare, gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative ai fini di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dall'art. 1, co. 236, della legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) in materia di corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita da parte delle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. I predetti operatori sono responsabili, in base alla L. n.155/2003, del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione ed è previsto che si operi una selezione da parte degli operatori donanti degli alimenti, in base ai requisiti di qualità e di igiene e l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione o scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

<sup>19</sup> Anche se poi non è passato quanto previsto nel progetto di legge: inserire tra i criteri di valutazione delle offerte pubbliche in materia di appalti come parametro di offerta più vantaggiosa la cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari.

<sup>20</sup> Si rinvia tra i più recenti a F. MARINELLI, *Beni comuni*, in *Enc. Dir. Annali*, VII, Milano 2014, 157 ss. GENGA, PROSPERO, TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Giappichelli, Torino 2014; E M. SPANÒ, A. QUARTA (a cura di), *Beni comuni 2.0*, Mimesis, Torino 2016.



## JUS CIVILE



zione, sono altro e posti oltre i c.d. beni pubblici e la proprietà collettiva<sup>21</sup>, oramai carichi di complessità<sup>22</sup>, debordando nei c.d. *commons* secondo la terminologia economica divenuta condivisa dopo l'articolo di G. Hardin<sup>23</sup> sulla tragedia che può essere causata dal libero accesso all'uso dei beni nella disponibilità della collettività e al sorgere del dilemma tra coercizione e governo, secondo la diversa impostazione della E. Ostrom<sup>24</sup>, con la elaborazione endogena di istituzioni deputate alla loro gestione, e poi esplose nella c.d. economia civile del terzo settore in funzione di sussidiarietà alle iniziative del settore pubblico<sup>25</sup>. Dunque, tra pubblico e privato, vi sarebbero diverse situazioni nelle quali ciò che rileva non è tanto la titolarità dei beni, quanto i molteplici regimi di accesso e gestione degli stessi (rimanendo addirittura evanescente il profilo della appartenenza soggettiva<sup>26</sup>).

Anche accedendo alla differenziazione dei *commons* in classi con differenti statuti<sup>27</sup> ed escludendo la considerazione dei c.d. beni immateriali<sup>28</sup>, permane qualche problema rispetto al cibo<sup>29</sup>.

I prodotti alimentari, però, sono ormai da moltissimo tempo divenuti merci, anzi probabilmente sono alla radice dello scambio; sono però merci diverse dalle altre, poiché almeno per natura soddisfano un bisogno spesso ineludibile e, come detto, vengono godute per incorporazione in quanto necessariamente consumate.

Certo è stato rilevato<sup>30</sup>, < al di là dei contesti a cui il bene comune fa riferimento ... è possibile individuare alcuni tratti condivisi.... Paradossalmente, un primo carattere viene identificato in negativo, ... nella sua sottrazione al mercato>; ma appare più appropriato <non assumere

---

<sup>21</sup> Su cui P. GROSSI, *L'altro modo di possedere, L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977.

<sup>22</sup> Come evidenziato da A. JANNARELLI, *Relazione generale, in Agricoltura e beni comuni, Atti del convegno IDAIC*, Giuffrè, Milano 2012, 10 ss.

<sup>23</sup> *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, vol. 162, 1968, 1243 ss. Sul cui pensiero in chiave di analisi economica del diritto ma con molta chiarezza sul fondamento M. GRANIERI, *Analisi economica e teoria dei beni comuni*, in *Agricoltura, cit.*, spec. 156 ss.

<sup>24</sup> *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge 1990 (trad. It., *Governare i beni collettivi*, Marsilio 2006)

<sup>25</sup> V. in luogo di molti F. GALLO, *La tutela del bene comune e il ruolo delle cooperative*, in *Giur. Comm.* 2014, 847 ss. che evidenzia, nella logica seguita in questa sede, una notevole identità con quanto rilevabile nella enciclica *Caritas in Veritate* di Benedetto XVI a proposito della sussidiarietà; ma che può collegarsi anche al problema complessivo della Terra, come evidenziato da C.A. GRAZIANI, *Terra bene comune: dalla sindrome di NIMBY al Giardino dell'Eden*, in *Agricoltura e beni, cit.*, 249 ss.

<sup>26</sup> Come potrebbe evidenziarsi nella possibilità di appartenenza di beni immobili anche nelle associazioni non riconosciute, o in relazione agli usi civici, o relativamente ai boschi o ai beni forestali (sui quali v. R. SAJA, *La proprietà e i diritti reali del bosco tra funzioni protettive e funzioni produttive*, in *Riv.dir.agr.* 2011, 525 ss.).

<sup>27</sup> M.R.MARELLA, *Beni comuni*, in <http://www.treccani.it/enciclopedia/i-beni-comuni>

<sup>28</sup> F. MARINELLI, *op. cit.*, 166.

<sup>29</sup> Anche nella declinazione dei c.d. beni pubblici sociali che soddisfano le esigenze della persona (su cui cfr. *Relazione di accompagnamento e materiali di lavoro della commissione Rodotà, Atti presso il Ministero della giustizia*, Roma 15 febbraio 2008, *cit.*) non si arriva a ricomprendere il cibo e i prodotti alimentari.

<sup>30</sup> F. ADORNATO, *Considerazioni conclusive*, in *Agricoltura e beni comuni*, in *Atti, cit.*, 266 s.

# JUS CIVILE



come fondante questo tratto, il quale ridurrebbe peraltro l'ampiezza della categoria stessa>, per cui sarebbe meglio aderire a quella dottrina<sup>31</sup> che ne afferma la sottrazione solo al mercato concorrenziale, alle sue regole e al profitto, esaltandone il rapporto con la comunità di riferimento con una relazionalità circolare. Resterebbe comunque aperto il problema dell'individuazione della comunità di riferimento del bene comune, non semplicemente riferibile in epoca post-moderna al collocamento stabile in un determinato luogo.

Anche rispetto a tutto questo, comunque, non sembra facile ricomprendere nella nozione di bene comune il cibo, pur se il parlamento Europeo (ma forse anche l'origine del termine *commons* nel diritto consuetudinario del *common law* anglosassone<sup>32</sup>) ha riconosciuto nel documento A7-0376/2010 che <un bene comune, come sono le sementi e la biodiversità, protegge e garantisce l'esercizio di un diritto fondamentale quale è quello dell'accesso al cibo><sup>33</sup>. Dovrebbe essere considerato merce solo dopo aver assicurato il diritto fondamentale alla platea delle persone interessate.

Ma qui sorge un altro paradosso: proprio il concetto di rifiuto (oggetto alternativo) come possibile cosa/bene può essere di aiuto per cogliere una traccia latente di sistema (e di sistemica).

4. – Il prodotto alimentare nel tempo o viene consumato oppure diventa un rifiuto. La qualificazione bene– alimentare/rifiuto dipende nel diritto da una duplice componente: è qualificazione dell'ordinamento<sup>34</sup>, ma è anche funzione della decisione del possessore/proprietario a cui spetta l'atto di destinazione, almeno prima del tempo definitivo di qualificazione come <rifiuto> operata per legge<sup>35</sup>.

Il rifiuto è ormai da individuare come bene mobile avente uno specifico statuto proprietario<sup>36</sup>, pur non presentando per il titolare alcuna utilità in quanto rifiuto, anche solo perché la sua dismissione non è libera<sup>37</sup>: il rifiuto non può essere liberamente abbandonato<sup>38</sup> ma soltanto ce-

---

<sup>31</sup> M.R. MARELLA, *op. cit.*

<sup>32</sup> G. RICOVERI, *Beni comuni vs merci*, Milano 2010, 19 s.

<sup>33</sup> F. ADORNATO, *op. cit.*, 272.

<sup>34</sup> Cfr. A.C. NAZZARO, *Qualificazione giuridica e produttività del bene rifiuto*, in *Il diritto civile oggi, Atti I Congresso Nazionale SISdC*, ESI, Napoli 2006, 565 ss.

<sup>35</sup> Come appare evidente dalla stessa sua definizione desumibile dall'art. 183 T.U. c.d. codice dell'Ambiente (dlgs 152/2006, con successive modifiche e integrazioni) soprattutto lett. a) (<rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi>) e per i prodotti alimentari la lett. d) rifiuto organico, cui fa da *pendant* l'art. 182ter (ma in realtà è rilevante tutto il Capo I, disposizioni generali, del Titolo I, Gestione dei rifiuti, e tutta la Parte Quarta, Norme in materia dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in cui è contenuto). Sui rifiuti come beni v. R. Lombardi, *op. cit.*, 842 s. e da ultimo E.FAZIO, *op.cit.*, 225 ss.

<sup>36</sup> Cfr. M.TRIMARCHI, *La proprietà, Per un sistema aperto italo-europeo*, Giappichelli, Torino 2015, 139 ss.

<sup>37</sup> Cfr. A.QUARTA, *Cose derelitte*, in *Riv.dir.civ.* 2014, 783 ss. che richiamando un report redatto dal WWF ricorda come il concetto di abbandono abbia carattere anfibologico, si differenzia da derelizione e rispetto ai rifiuti si verifica una ipotesi di proprietà negativa: <Per molti beni, in realtà, il confine tra proprietà negativa e proprietà positiva risulta sbiadito>.



## JUS CIVILE



duto; la cessione peraltro in quanto relativa alla cosa/rifiuto è onerosa per il *tradens* e non per l'*accipiens* (con un paradosso giuridico apparente), per cui questi rifiuti diventano comunque dannosi per lo stesso proprietario (indipendentemente dalla loro dannosità intrinseca). Queste cose, però, possono trovarsi ad un certo tempo, in una fase transitoria di qualificazione giuridica: stanno per diventare <rifiuti> nell'universo giuridico ma ancora non lo sono, sono ancora nella possibilità di essere cose/beni, ma non per tutti indiscriminatamente i soggetti, dipende anzi proprio dal soggetto da cui sono detenuti o a cui sono consegnati.

Il <rifiuto> passa per il Soggetto, con una rivalutazione giuridica del concetto di cosa (che adesso giuridicamente può essere fonte di uno o più beni ovvero essere rifiuto<sup>39</sup>) e proprio in ragione di ciò, c'è un possibile tempo in cui la cosa/rifiuto per alcuni soggetti può continuare ad essere bene<sup>40</sup>, anche per la nascita e realizzazione di mercati funzionali alle c.d. materie prime secondarie (per riciclaggio o riuso) o semplicemente per l'attività di raccolta come oggetto dell'impresa. Possono essere contemporaneamente beni/rifiuti però solo in direzione soggettiva differenziata: per alcuni fonti di utilità, per altri causa di costi.

Per entrambi comunque la gestione dei rifiuti è un problema, se proiettato nella dimensione dei *commons*<sup>41</sup>. Ma proprio in questa dimensione si aprono orizzonti prima non visibili<sup>42</sup>.

Nella teorizzazione dei c.d. beni comuni, come detto, si esprime un paradigma nuovo di svi-

---

<sup>38</sup> L'art. 192 del Codice dell'ambiente prevede espressamente un divieto di abbandono, con la previsione di responsabilità e sanzioni.

<sup>39,39</sup> Come messo in evidenza già in altra occasione: A.GORASSINI, *Ambiente, salute, rifiuti: una evoluzione o una rivoluzione nella relazione soggetto-cosa?*, relazione al *Convegno Valori della Persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici*, Messina 24-25 novembre 2006.

<sup>40</sup> Rilevante e semplificante sul punto appare la giurisprudenza penale formatasi in relazione ai pneumatici usati; cfr. ad es. Cass. 30 maggio 2012 n.25358 (in *iusexplorer.it/dejure*), in cui richiamando una giurisprudenza ormai consolidata dal 2007, afferma il principio per il quale gli pneumatici usati, intendendosi come tali quelli ricostruiti o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non risulti la obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano nel novero dei rifiuti a differenza dei pneumatici fuori uso, che invece il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria e come tutti gli altri beni diventano oggettivamente destinati all'abbandono. Esiste dunque una qualifica di rifiuto ad un certo momento imposta dall'ordinamento. Cfr. anche Cass. 26 giugno 2012 n.25207 cit. in R.LOMBARDI, *op. cit.*, 847.

<sup>41</sup> Come detto in altra occasione, anche il *clochard* non può più liberamente accedere ai rifiuti, perché non può giocare con la salubrità dell'ambiente e la salute altrui, proprio come contro-altare del divieto di chiunque di abbandonare cose/rifiuti in nome di obblighi di solidarietà sociale che impongono anche la bonifica dei luoghi dell'abbandono.

<sup>42</sup> Dunque, tornando al nostro livello di discorso, il prodotto alimentare è una cosa/bene o una cosa/rifiuto che si può trovare in uno stato instabile di transizione: potrebbe essere un bene con addirittura un prezzo sul mercato (bene da riciclo) fonte di guadagno per il proprietario o essere una cosa per la quale il proprietario deve sopportare un costo chiedendo l'ausilio altrui per liberarsene. Il proprietario/possessore può sfruttare una fase intermedia: donare la cosa, cioè lasciarla ai soggetti qualificati come interessati per ruolo sociale alla sua utilizzazione come bene, teoricamente depauperandosi ed arricchendo il donatario, ma anche guadagnando un vantaggio, di non subire in futuro la sopportazione dei costi di dismissione. Si capisce allora come non sia una donazione vera, ma non è neppure una cessione gratuita propria, perché si inserisce in una dinamica collegata alla tutela dei beni comuni (ambiente, salute, solidarietà sociale rispetto ai bisogni primari), tornando all'origine, con poca rilevanza della distinzione tra possesso e proprietà. Sul vestiario e i giocattoli come beni per riutilizzo, sia pure in una logica ambientale, v. le indicazioni di R.Lombardi, *op. cit.*, 851s e nt.35.

# JUS CIVILE



luppo socio-economico, basato sulla cooperazione piuttosto che sulla concorrenza, ove solidarietà e sussidiarietà, con una nuova organizzazione dei servizi per i bisogni di base<sup>43</sup>, in cui <l'effettività dei diritti implica una considerazione rinnovata del rapporto tra il mondo delle persone e il mondo dei beni, che la dialettica nota soggetto/oggetto non è più in grado di comprendere><sup>44</sup>.

Si può peraltro rilevare, come già preannunciato, una singolare convergenza con i principi fondamentali desumibili dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica (individuabili proprio nel bene comune, dignità della persona umana, solidarietà, sussidiarietà)<sup>45</sup>.

Nella dimensione ecclesiastica il bene comune è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione (*Gaudium et Spes*) con parallelismo tra bene comune e fine comune (già proposto da Tommaso d'Aquino nella *Summa*).

Accanto al bene individuale, c'è un bene legato al vivere sociale delle persone: il bene comune che <ascrive tanto il bene proprio di tutti, quanto il bene dell'intero essere umano><sup>46</sup>.

Le rivendicazioni legate ai beni comuni, in questa dimensione, si sovrappongono ai diritti universali dell'Uomo, per cui il diritto deve interessarsi al bene di tutti, anche di coloro ai quali non pensa nessuno, perché non hanno né voce né potere: <se alcuni hanno più del necessario per vivere ... altri mancano del necessario>, <non basta solo l'amore ma occorre soprattutto la giustizia>, arrivando in *extremis* a giustificare il c.d. *fringsen* (furto di lieve entità di beni primari, come il cibo da consumare subito per necessità), ma senza negare la proprietà privata<sup>47</sup>.

Questa visione può cambiare fondamento e prospettiva del Diritto, orientando la Giustizia come Verità, verso una comunità titolare almeno della gestione dei beni comuni essenziali, non fondata sulla mera utilità economica attraverso la composizione degli interessi e dei contrasti di interessi o gestita dalla convenienza o dalla paura, ma orientata verso il Bene-Essere della Persona<sup>48</sup>, come bontà e bellezza del vivere assieme con la gioia della presenza dell'altro, di ogni altro portatore della propria singolarità, singolarità che si esalta nella unione delle somiglianze singolari proprio nelle società intermedie (anche spontanee) per diventare valore aggiunto dell'Umano e della Umanità<sup>49</sup>. Altro che però deve poter avere il cibo e quanto essenziale al suo

<sup>43</sup> Ancora F. ADORNATO, *op. cit.*, 262.

<sup>44</sup> S. RODOTÀ, *Editoriale*, in *Riv.crit.dir.priv.* 2011,7.

<sup>45</sup> Cfr. sinteticamente DOCAT, *Che cosa fare? La dottrina sociale della Chiesa*, Milano 2016, 92 ss.

<sup>46</sup> DOCAT, *cit.*, 94.

<sup>47</sup> DOCAT, *cit.*, 95s.

<sup>48</sup> Spunti interessanti proprio rinvenibili nella dogmatica privatistica che ha evidenziato la centralità della Persona, in particolare si rinvia a P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli 1971 e *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli 1972, sul cui pensiero e la sua evoluzione attuale anche in relazione al tema si rinvia al *Manuale di diritto civile*, Napoli 2014. Tra gli interventi più recenti nella direzione indicata cfr. anche R. MESSINETTI, *I nuovi diritti della persone e i beni comuni*, in *I beni comuni* (a cura di Genga e altri), *cit.*, 87 ss.

<sup>49</sup> Non si può in questa sede che rinviare a quanto cercato di evidenziare in semplificazione didattica sull'oltre della realtà della Persona come valore vivente che è capace di manifestazioni storiche per incorporazione negli enti

# JUS CIVILE



vivere, ma che, proprio per vedersi riconosciuto questo, contribuisce a risolvere i problemi della comunità a cui appartiene, almeno evitando il crearsi o il permanere di cose/rifiuto attraverso la esclusione proprio del suo rifiuto sociale come persona e della sua non considerazione come <scarto>.

Ma proprio nella duplice direzione che recupera, sia pure in modo anomalo, il principio di sussidiarietà senza usurpare la dignità del potersi aiutare da soli, si declina una modalità della solidarietà sociale ormai dimenticata, di partecipazione all'umanizzazione dell'umano.

Ma questo nella logica della libertà, del <possono> che apre la strada al <devono> (i termini utilizzati nella legge) di chi è chiamato a rispondere in sussidiarietà.

E così forse il nostro diritto civile del nuovo secolo e millennio sembra recuperare l'impulso solidaristico della nostra Costituzione nel rispetto della sua vocazione autentica<sup>50</sup>, ma con una accoglienza anche della concezione rawlsiana della solidarietà-fraternità, per cui forse, come diceva Mengoni 20 anni fa<sup>51</sup> <sul concetto di solidarietà la riflessione è appena agli inizi>.

---

collettivi e manifestare così *l'unità assente* del Soggetto come *logos* nel Diritto: v. A.GORASSINI, *I soggetti*, 3, in Amadio-Macario, *Diritto Civile*, I, Bologna 2014, 118ss.

<sup>50</sup> Quello che F.D.BUSNELLI, *op. cit.*, 416-437 riteneva qualche anno fa stesse lentamente ormai morendo manifestandosi negli ordinamenti positivi solo sporadiche tracce.

<sup>51</sup> Citato da F.D.BUSNELLI, *op. cit.*, 438.